

INDICE DEGLI ARTICOLI**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Norme, frazione, circoscrizioni
- Art. 3 Stemma, sigillo
- Art. 4 Petizioni

TITOLO II ORGANIZZAZIONE POLITICA**ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 5 Organi, data di elezione

L'ASSEMBLEA COMUNALE

- Art. 6 Composizione
- Art. 7 Attribuzioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 Istituzione
- Art. 9 Elezione
- Art. 10 Attribuzioni
- Art. 11 Seduta costitutiva
- Art. 12 Ufficio presidenziale, composizione, supplenza
- Art. 13 Sessione ordinaria
- Art. 14 Sessione straordinaria
- Art. 15 Luogo, gonfalone
- Art. 16 Modo di convocazione
- Art. 17 Frequenza, sanzioni
- Art. 18 Riconvocazioni
- Art. 19 Funzionamento, partecipazione del municipio e mantenimento dell'ordine
- Art. 20 Pubblicità del consiglio comunale
- Art. 21 Messaggi municipali, rapporti
- Art. 22 Urgenza, emendamenti
- Art. 23 Sistema di voto
- Art. 24 Maggioranza semplice, maggioranza qualificata
- Art. 25 Entrata in materia
- Art. 26 Votazioni
- Art. 27 Revoca di risoluzioni
- Art. 28 Casi di collisione
- Art. 29 Verbale
- Art. 30 Pubblicazione delle risoluzioni
- Art. 31 Interrogazioni
- Art. 32 Interpellanze
- Art. 33 Mozioni
- Art. 34 Referendum
- Art. 35 Iniziativa

I GRUPPI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 36 Requisiti
- Art. 37 Costituzione

LE COMMISSIONI

- Art. 38 Commissioni permanenti e speciali
- Art. 39 Composizione, nomina e funzionamento
- Art. 40 Validità delle sedute e voto sul rapporto
- Art. 41 Rappresentanza proporzionale
- Art. 42 Commissione della gestione
- Art. 43 Organo peritale di controllo

- Art. 44 Commissione delle petizioni
- Art. 45 Commissione urbanistica e dei lavori pubblici
- Art. 46 Ispezione degli atti e obbligo di discrezione
- Art. 47 Rapporti

IL MUNICIPIO

- Art. 48 Composizione
- Art. 49 Seduta costitutiva
- Art. 50 Nomine e decisioni di inizio legislatura
- Art. 51 Competenze generali
- Art. 52 Competenze delegate
- Art. 53 Competenze a delegare
- Art. 54 Convocazione delle sedute e luogo
- Art. 55 Modalità di funzionamento delle sedute
- Art. 56 Spese non preventivate
- Art. 57 Lavori e forniture
- Art. 58 Verbale
- Art. 59 Criteri di comportamento

IL SINDACO

- Art. 60 Competenze e funzioni

DICASTERI – COMMISSIONI - DELEGAZIONI

- Art. 61 Dicasteri
- Art. 62 Commissioni obbligatorie
- Art. 63 Competenze, verbale
- Art. 64 Altre commissioni
- Art. 65 Perito comunale

TITOLO III I DIPENDENTI COMUNALI

- Art. 66 Dipendenti, funzioni e doveri di servizio
- Art. 67 Altre funzioni
- Art. 68 Il segretario comunale, competenze, supplenza

TITOLO IV ONORARI E INDENNITA'

- Art. 69 Onorari dei municipali
- Art. 70 Indennità di seduta
- Art. 71 Indennità per missioni
- Art. 72 Indennità membri commissioni

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

- Art. 73 Principi della gestione finanziaria e della contabilità
- Art. 74 Preventivo e consuntivo, estensione
- Art. 75 Norme per la gestione finanziaria
- Art. 76 Piano finanziario
- Art. 77 Incassi e pagamenti
- Art. 78 Autorizzazione a riscuotere
- Art. 79 Diritto di firma

TITOLO VI I BENI COMUNALI

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 80 Suddivisione
- Art. 81 Amministrazione, alienazione, locazione
- Art. 82 Uso e protezione

I BENI AMMINISTRATIVI

- Art. 83 Uso comune
- Art. 84 Uso speciale
- Art. 85 Autorizzazione
- Art. 86 Concessione
- Art. 87 Procedura
- Art. 88 Condizioni
- Art. 89 Durata
- Art. 90 Revoca
- Art. 91 Responsabilità

TASSE

- Art. 92 Ammontare
- Art. 93 Criteri di computo
- Art. 94 Pagamento
- Art. 95 Esenzioni
- Art. 96 Restituzione

TITOLO VII ORDINE PUBBLICO

- Art. 97 Norme generali
- Art. 98 Rumori molesti
- Art. 99 Quietè notturna e festiva
- Art. 100 Lavori festivi
- Art. 101 Pulizia e manutenzione dei fondi

TITOLO VIII POLIZIA LOCALE, LAVORI – MANOMISSIONI E DANNEGGIAMENTI - AFFISSIONI

- Art. 102 Lavori stradali
- Art. 103 Manomissioni e danneggiamenti
- Art. 104 Affissioni

TITOLO IX REGOLAMENTI, ORDINANZE E CONVENZIONI

- Art. 105 Regolamenti
- Art. 106 Ordinanze
- Art. 107 Convenzioni

TITOLO X NORME VARIE E FINALI

- Art. 108 Contravvenzioni
- Art. 109 Disposizione abrogativa
- Art. 110 Entrata in vigore

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Campo di
applicazione****Art. 1**

Il presente regolamento comunale compendia e integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (in seguito RALOC) e i relativi decreti di applicazione, entro la giurisdizione territoriale del comune di Origlio.

**Norme,
frazione,
circostrizioni****Art. 2**

¹ Il nome del comune è Origlio.

² Il comune comprende la frazione di Carnago.

³ Origlio è comune del Circolo di Capriasca, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i comuni di Ponte Capriasca, Taverne, Lamone, Cureglia, Comano e Capriasca.

⁴ I limiti territoriali del comune e della frazione sono definiti dalla mappa catastale.

**Stemma,
sigillo****Art. 3**

¹ Lo stemma comunale consiste nella parte superiore di una torre bianca su fondo rosso; in quella inferiore, di due onde blu su fondo bianco.

Stemma



Sigillo



² L'adozione del sigillo è di competenza del municipio. I duplicati, realizzati nella forma di timbro, hanno valore ufficiale.

Petizioni**a) Diritto di
risposta****Art. 4**

¹ Chi rivolge petizioni al comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole. È considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali. Se non è indicato il recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.

b) Esame

² Le petizioni genericamente rivolte al comune sono di regola esaminate dal municipio. Le petizioni indirizzate al consiglio comunale e che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal presidente alla commissione delle petizioni. La commissione propone al consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione. Il municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE POLITICA
ORGANI DEL COMUNE

Organi	Art. 5 Gli organi del comune sono: a) l'assemblea comunale; b) il consiglio comunale; c) il municipio.
Data di elezione	² Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi conferiti dalla legge. ³ Si richiama l'art. 10 LOC.

L'ASSEMBLEA COMUNALE

Composizione	Art. 6 L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.
Attribuzioni	Art. 7 L'assemblea comunale: a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale; b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale. Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Istituzione	Art. 8 Il consiglio comunale è composto di 25 membri. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quelle di Consigliere di Stato, di municipale e di dipendente del comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e per i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono, per incarico del cantone o della confederazione, mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione comunale.
Elezione	Art. 9 L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato secondo le norme della legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo regolamento.
Attribuzioni	Art. 10 Si richiamano gli art. 13, 42 cpv. 2 LOC.
Seduta costitutiva a) Convocazione b) Dichiarazione di fedeltà	Art. 11 Si richiama l'art. 46 LOC. Si richiamano la Costituzione e le leggi, come da art. 47 LOC.
Ufficio presidenziale a) Composizione b) Supplenza	Art. 12 ¹ La prima volta, nella seduta costitutiva e in seguito, all'apertura della prima sessione ordinaria, nomina l'ufficio presidenziale così composto: a) un presidente; b) un primo vicepresidente; c) un secondo vicepresidente; d) due scrutatori. ² Le cariche non sono obbligatorie. ³ In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito dal primo vicepresidente e in assenza di questi dal secondo vicepresidente.

Sessione ordinaria	Art. 13 ¹ Il consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria. ² La prima sessione si apre il secondo lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. ³ La seconda si apre il secondo lunedì di dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. ⁴ Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare fino alla fine di giugno il termine del cpv. 2 e fino alla fine di febbraio quello del cpv. 3. In caso di disaccordo decide il presidente. ⁵ Il dipartimento, su istanza motivata del presidente può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.
Sessione straordinaria	Art. 14 Si richiama l'art. 50 LOC.
Luogo,	Art. 15 ¹ Le sedute si tengono, di regola, nella sala del consiglio comunale presso la casa comunale.
gonfalone	² Nei giorni di seduta viene esposto il gonfalone al balcone della casa comunale.
Modo di convocazione	Art. 16 Si richiama l'art. 51 LOC.
Frequenza, sanzioni	Art. 17 Si richiama l'art. 53 LOC.
Riconvocazioni	Art. 18 Si richiama l'art. 54 LOC.
Funzionamento, partecipazione del Municipio e mantenimento dell'ordine	Art. 19 Si richiamano gli art. 27, 28 e 55 LOC.
Pubblicità del consiglio comunale a) Pubblico b) Organi di informazione	Art. 20 ¹ Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione. ² Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al presidente prima della seduta. Riprese televisive o radiofoniche della seduta, come pure l'uso di apparecchi di registrazione, devono essere preannunciate all'ufficio presidenziale ed ottenere il preventivo consenso.
c) Sedute informative	³ Il municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere problemi di interesse generale. Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.
Messaggi municipali, rapporti	Art. 21 Si richiamano gli art. 56, 57, 71 LOC e 10, 11 e 13 RALOC.
Urgenza, emendamenti	Art. 22 ¹ Si richiamano gli art. 59 LOC e 14a RALOC. ² È possibile presentare proposte di emendamento relative a un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi l'oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi.

³ Le deliberazioni del consiglio comunale convocato ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LOC sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale.

Sistema di voto**Art. 23**

¹ Si richiama l'art. 60 LOC.

² In materia di nomine di propria competenza previste dall'art. 13 LOC lett. o, p, q, il consiglio comunale vota per alzata di mano o per voto segreto se sarà deciso dalla maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

³ Per le concessioni dell'attinenza comunale si esprime con voto segreto.

Maggioranza semplice, maggioranza qualificata**Art. 24**

Si richiama l'art. 61 LOC.

Entrata in materia**Art. 25**

Il presidente invita eventuali relatori a commentare verbalmente il rapporto commissionale. Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri. Mette quindi in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia. In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.

Votazioni**Art. 26**

¹ Chiusa la discussione, quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

a) Eventuali

² L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che raggiunge il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

b) Finale

³ Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Revoca di risoluzioni**Art. 27**

Si richiama l'art. 63 LOC.

Casi di collisione**Art. 28**

Si richiama l'art. 64 LOC.

Verbale**Art. 29**

Si richiamano gli art. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC.

Il riassunto della discussione e le dichiarazioni di voto vengono verbalizzati a parte e approvati nella seduta successiva.

Pubblicazione delle risoluzioni**Art. 30**

Si richiama l'art. 74 LOC.

Interrogazioni**Art. 31**

I membri del consiglio comunale possono presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale. Il municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 60 giorni direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa. Il municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i membri del consiglio comunale.

Interpellanze	Art. 32 Si richiamano l'art. 66 LOC e l'art. 14 RALOC.
Mozioni	Art. 33 Si richiamano l'art. 67 LOC e l'art. 17 RALOC. Le mozioni devono pervenire al presidente all'inizio della seduta del consiglio comunale.
Referendum	Art. 34 Si richiamano gli art. 75 e 79 LOC.
Iniziativa	Art. 35 Si richiamano gli art. 76, 77, 77a, 78 e 79 LOC.

I GRUPPI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Requisiti	Art. 36 I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista o su liste congiunte. Un gruppo deve essere costituito da almeno 3 membri.
Costituzione	Art. 37 Un gruppo consigliere può costituirsi solo nella seduta costitutiva. Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione, indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto.

LE COMMISSIONI

Commissioni permanenti e speciali	Art. 38 Il consiglio comunale nomina tra i suoi membri le seguenti commissioni. Nella seduta costitutiva:
a) Permanenti	a) commissione della gestione; b) commissione delle petizioni; c) commissione urbanistica e dei lavori pubblici.
b) Speciali	Si richiama l'art. 69 LOC.
Composizione, nomina e funzionamento	Art. 39
a) Permanenti	¹ Le commissioni sono composte da 7 membri e stanno in carica per l'intero quadriennio. ² Ogni commissione, nella seduta costitutiva, decide se nominare il presidente (eventualmente un vicepresidente) e il segretario per l'intero quadriennio, oppure prevedere una rotazione annuale delle cariche, rispettando proporzionalmente i gruppi che la compongono. In caso di rotazione annuale, la nomina avviene nella prima seduta commissionale dopo la prima sessione ordinaria del consiglio comunale.
b) Speciali	³ Le commissioni speciali stanno in carica sino al termine del compito assegnato loro. Nella seduta costitutiva nominano il presidente (eventualmente un vicepresidente) e il segretario.
c) Convocazioni	⁴ Le commissioni sono convocate dal presidente tramite la cancelleria comunale di regola con avviso scritto ai membri almeno 5 giorni prima della seduta. Ogni commissione, oltre a redigere rapporto scritto su oggetti per i quali è chiamata a pronunciarsi, può designare un relatore con l'incarico di riassumere verbalmente la discussione e commentare la proposta in sede di consiglio comunale. Il segretario delle commissioni è responsabile del verbale delle risoluzioni.
Validità delle sedute e voto sul rapporto	Art. 40 Si richiama l'art. 70 LOC.

Rappresentanza proporzionale	Art. 41 Si richiama l'art. 73 LOC.
Commissione della gestione	Art. 42 Si richiamano gli art. 72, 171a, 172, 173, 174, 175 LOC. Inoltre la commissione della gestione ha il compito: a) di analizzare i dati di consuntivo riscontrandoli con i corrispondenti dati di preventivo; b) di controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti e la relativa documentazione; c) di verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio; d) di accertare l'esattezza di conteggi.
Organo peritale di controllo	Art. 43 Si richiama l'art. 171a LOC.
Commissione delle petizioni	Art. 44 La commissione delle petizioni ha il compito di preavvisare: a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi; b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale; c) - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato; - la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore; - in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica; d) le istanze a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, tenuto conto della delega di cui all'art. 52 lett. d) del presente regolamento; e) i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari; f) le petizioni dirette al consiglio comunale.
Commissione urbanistica e dei lavori pubblici	Art. 45 La commissione urbanistica e dei lavori pubblici ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche, nonché le implicazioni attinenti alle norme di piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie.
Ispezione degli atti e obbligo di discrezione	Art. 46 Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto le commissioni o loro delegazioni, hanno il diritto di prendere visione presso gli uffici comunali ed in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.
Rapporti	Art. 47 Si richiamano gli art. 71 LOC e 13 RALOC. Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in consiglio comunale. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

IL MUNICIPIO

Composizione	Art. 48 Il municipio è composto di 5 membri.
Seduta costitutiva	Art. 49 Il municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l'elezione del sindaco.

Nomine e decisioni di inizio legislatura**Art. 50**

¹ Si richiamano gli art. 13 cpv. 1 lett. p), 46 cpv. 1, 89 cpv. 2, 90, 91 LOC.

² All'inizio di ogni legislatura il municipio provvede:

- a) alla nomina del vicesindaco;
- b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
- c) alla nomina di commissioni e delegazioni municipali previste dalla legge o dal regolamento comunale, designando almeno un municipale, di regola in qualità di presidente;
- d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza;
- e) alla convocazione della seduta costitutiva del consiglio comunale. Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.

Competenze generali**Art. 51**

Il municipio, esplicitando funzioni di ordine esecutivo e nell'ambito dell'autonomia residua comunale, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del comune, in particolare:

- a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria fra gli abitanti;
- b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socio-culturali del comune.

Svolge inoltre i seguenti attributi:

- 1) dirige l'amministrazione comunale nel contesto delle competenze generali di cui all'art. 106 LOC;
- 2) esercita funzioni di polizia locale di cui agli art. 107, 108, 109 LOC e agli art. 23 e 24 RALOC;
- 3) svolge le competenze amministrative di cui all'art. 110 LOC e adotta le misure per la gestione e l'uso comune e particolare dei beni comunali di cui agli art. 25 e 26 RALOC.

Competenze delegate**Art. 52**

Al municipio sono delegate competenze decisionali:

- a) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di Fr. 30'000.-- all'anno;
- b) per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di preventivo di Fr. 30'000.-- all'anno;
- c) per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 30'000.-- all'anno;
- d) per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un importo di causa di Fr. 20'000.-- all'anno;
- e) per decidere la presentazione del referendum dei comuni ai sensi dell'art. 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici).

Competenze a delegare**Art. 53**

Si richiama l'art. 9 cpv. 4 LOC. Il municipio, tramite ordinanza, è autorizzato a delegare al segretario comunale e al vice segretario comunale competenze decisionali per il disbrigo degli affari correnti. Il municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e mette in atto i necessari controlli. Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Convocazione delle sedute e luogo**Art. 54**

Per la convocazione delle sedute valgono gli art. 93 e 94 LOC.

Le sedute hanno luogo di regola nella sala municipale presso la casa comunale.

Modalità di funzionamento delle sedute	<p>Art. 55 Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della LOC e in particolare: art. 94 LOC validità della seduta; art. 96 LOC obbligo di partecipazione; art. 97 LOC difetto della maggioranza assoluta; art. 98 LOC svolgimento seduta: direzione, discussione, votazioni; art. 99 LOC validità delle risoluzioni; art. 100 LOC collisione d'interessi; art. 102 LOC revoca di risoluzioni; art. 111 LOC pubblicazione delle risoluzioni.</p>
Spese non preventivate	<p>Art. 56 Il municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di Fr. 25'000.--.</p>
Lavori e forniture	<p>Art. 57 ¹ Si richiama, per quanto non previsto ai capoversi qui di seguito esposti, la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001.</p> <p>² Una commessa pubblica viene aggiudicata nell'ambito di una procedura libera o selettiva (art. 7 cpv. 1 artt. 8 e 9 LCPubb). Il concorso deve essere obbligatoriamente pubblicato sul FU allorquando la spesa prevista supera i limiti della procedura ad invito di cui al cpv. 3 lett. b) del presente articolo.</p> <p>³</p> <p>a) è ammessa la procedura ad invito o ad incarico diretto (art. 7 cpv. 2 LCPubb); b) è possibile ricorrere alla procedura ad invito (art. 10 LCPubb), quando la spesa prevista non supera, per singola commessa, gli importi previsti all'art.11 cpv.1 lett. a) LCPubb e meglio: Fr. 200'000.-- per commesse edili di impresario e di pavimentazione stradale; Fr. 50'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; Fr. 100'000.-- per commesse di fornitura; Fr. 250'000.-- per prestazioni di servizio.</p> <p>c) è possibile aggiudicare, eccezionalmente, una commessa direttamente ad un offerente senza bando di gara (art. 12 LCPubb), quando: – la spesa prevista non supera, per singola commessa, gli importi di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a) LCPubb e meglio: Fr. 50'000.-- per commesse edili di impresario e di pavimentazione stradale; Fr. 30'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; Fr. 50'000.-- per commesse di fornitura; Fr. 150'000.-- per prestazioni di servizio; oppure – sono adempiute le condizioni menzionate all'art. 13 cpv. 1 lett. b), c), d), e), f) e g) LCPubb.</p> <p>⁴ Gli importi di cui al cpv. 3 lett. b) e c) del presente articolo sono da considerarsi comprensivi dell'IVA.</p>
Verbale	<p>Art. 58 Si richiama l'art. 103 LOC.</p>
Criteri di comportamento	<p>Art. 59 Il municipio può stabilire all'inizio della legislatura modalità interne di comportamento per disciplinare l'informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa. Inoltre informa la popolazione su problemi comunali di particolare interesse.</p>
a) Informazione	Si richiamano l'art. 104 LOC ed i criteri di rilascio degli estratti di cui all'art. 105 LOC.
b) Discrezione e riserbo	
c) Divieto di prestazione	Si richiama l'art. 101 LOC.
d) Rilascio di estratti	Si richiama l'art. 105 LOC.

IL SINDACO

Competenze e funzioni	Art. 60 Per le incombenze del sindaco si richiamano le seguenti disposizioni della LOC: Art. 118 LOC: competenze e funzioni: in genere; Art. 119 LOC: competenze e funzioni: in particolare; Art. 120 LOC: supplenza del sindaco; Art. 121 LOC: casi urgenti.
------------------------------	---

DICASTERI – COMMISSIONI – DELEGAZIONI

Dicasteri	Art. 61 Si richiama l'art. 90 LOC.
Commissioni obbligatorie	Art. 62 ¹ Il municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge: - delegazione tributaria: 5 membri ² Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente. ³ Nomina inoltre: a) il delegato della commissione tutoria regionale; b) il delegato e il supplente per l'inventario del decesso; c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.
Competenze, verbale	Art. 63 Si richiamano i cpv. 3 e 4 dell'art. 91 LOC.
Altre commissioni	Art. 64 ¹ Il municipio nomina pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo 62, le seguenti commissioni: a) commissione ambiente e territorio 5 membri b) commissione finanze 5 membri c) commissione acqua potabile 5 membri ² Il municipio ha la facoltà di nominare altre commissioni che si rendessero opportune. Le commissioni facoltative operano su richiesta del municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza. ³ Le loro competenze sono definite dal municipio.
Perito comunale	Art. 65 Il municipio nomina ogni quadriennio un perito comunale degli immobili locativi e un supplente.

**TITOLO III
I DIPENDENTI COMUNALI**

Dipendenti, funzioni e doveri di servizio	Art. 66 ¹ I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune sono disciplinati dal regolamento organico dei dipendenti (ROD). ² Sono riservate le norme della specifica legislazione cantonale per quanto riguarda i docenti dell'Istituto scolastico.
--	---

Altre funzioni **Art. 67**
I dipendenti che ricoprono funzioni regolate dal diritto federale o cantonale, quali, segnatamente:
– capo sezione militare;
– gerente dell'agenzia comunale per l'AVS;
– delegato di cui alle lettere a) e b) dell'art. 62;
svolgono in tali ambiti le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali.

Il segretario comunale, competenze, supplenza **Art. 68**
¹Le competenze del segretario comunale sono disciplinate dalla LOC.
²In caso di impedimento il segretario comunale è supplito dal vicesegretario comunale, o da altri funzionari designati dal municipio, eccettuate le funzioni che la legge d'applicazione del codice civile (LAC) attribuisce esclusivamente al segretario.

TITOLO IV ONORARI E INDENNITÀ

Onorari dei municipali **Art. 69**
I membri del municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari:
sindaco: Fr. 5'000.--
vicesindaco: Fr. 3'000.--
municipali: Fr. 2'000.--

Indennità di seduta **Art. 70**
Ad ogni municipale viene corrisposta un'indennità di Fr. 50.-- per la partecipazione alle sedute di municipio, delle commissioni municipali e delle commissioni del consiglio comunale.

Indennità per missioni **Art. 71**
Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate dall'esecutivo comunale, il/i membro/i del municipio ricevono un'indennità di Fr. 50.-- per ogni missione. Le spese di trasporto sono rimborsate secondo tariffario cantonale.

Indennità membri commissioni **Art. 72**
Ad ogni membro delle commissioni municipali, delle commissioni speciali e delle commissioni del consiglio comunale viene corrisposto un'indennità di Fr. 50.-- per seduta.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Principi della gestione finanziaria e della contabilità **Art. 73**
Si richiama l'art. 151 LOC.

Preventivo e consuntivo, estensione **Art. 74**
Si richiamano gli art. 152, 157 e 167 LOC.

Norme per la gestione finanziaria **Art. 75**
Per quanto concerne il contenuto e la forma del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la tenuta dei libri contabili e le modalità per le operazioni di incasso e di pagamento fanno stato le norme del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni.

Piano finanziario	Art. 76 Si richiama l'art. 156 LOC.
Incassi e pagamenti	Art. 77 Il comune tiene i conteggi del conto corrente postale e dei conti correnti bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente.
Autorizzazione a riscuotere	Art. 78 Il municipio designa i dipendenti comunali autorizzati, per conto del comune, a riscuotere le tasse di cancelleria e ad accettare eventuali pagamenti in contanti.
Diritto di firma	Art. 79 Si richiama l'art. 138 LOC. Il municipio designa i funzionari che, oltre al segretario comunale, hanno diritto di firma, nonché le modalità e l'estensione dello stesso.

TITOLO VI I BENI COMUNALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Suddivisione	Art. 80 I beni comunali si suddividono in: a) beni amministrativi, definiti all'art. 177 LOC. b) beni patrimoniali, definiti all'art. 178 LOC.
Amministrazione, alienazione, locazione	Art. 81 L'amministrazione, l'alienazione e la locazione dei beni comunali sono disciplinate dagli art. 179 e 180 LOC.
Uso e protezione	Art. 82 Il municipio può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale e può mettere a disposizione di gruppi politici, associazioni o gruppi sportivi, ricreativi, culturali o politici, spazi o locali pubblici conformemente ai disposti del presente regolamento.

I BENI AMMINISTRATIVI

Uso comune	Art. 83 Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.
Uso speciale	Art. 84 L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo a seguito di autorizzazione o concessione del municipio.
a) In generale	
b) Autorizzazione	Art. 85 E' soggetto all'autorizzazione l'uso speciale di poca entità e di breve durata dei beni amministrativi.
c) Concessione	Art. 86 E' soggetto a concessione l'uso accresciuto e durevole dei beni amministrativi.

- d) Procedura** **Art. 87**
Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.
- e) Condizioni** **Art. 88**
¹Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione; sono riservate eventuali normative particolari.
²La decisione deve considerare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene.
³Il municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.
- f) Durata** **Art. 89**
¹La durata massima per le autorizzazioni è di 1 anno.
²La durata massima per le concessioni è di 50 anni.
³Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
- g) Revoca** **Art. 90**
¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.
²Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.
³La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta, di regola, il pagamento di un'indennità, salvo diversa disposizione contenuta nell'atto di concessione.
- h) Responsabilità** **Art. 91**
¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.
²Il titolare non può far valere pretese nei confronti del comune se, per caso fortuito o per colpa di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

TASSE

- Ammontare** **Art. 92**
¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
- opere sporgenti come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a Fr. 200.-- il m² una volta tanto;
 - posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a Fr. 20.-- il metro una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
 - posa di distributori automatici, fino a Fr. 300.-- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a Fr. 75.-- l'anno per ogni m² misurato verticalmente;
 - esercizio di commerci durevoli fino a Fr. 150.-- il m² l'anno; occasionali fino a Fr.20.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
 - deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantiere e simili fino a Fr. 20.-- il m² per mese (frazione di mese); posa di contenitori e simili fino a Fr. 100.-- annui per unità;
 - luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a Fr. 1'000.-- al giorno;

g) posteggio di veicoli, posteggi muniti di parchimetro, fino a Fr. 1.-- all'ora.

²Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

³Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Criteri di computo

Art. 93

¹Nel determinare le singole tasse il municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Pagamento

Art. 94

¹Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²Il credito si prescrive in cinque anni.

Esenzioni

Art. 95

Sono esenti da tasse le utilizzazioni dei beni amministrativi a fini ideali come riunioni politiche, processioni o cortei, raccolte di firme per petizioni, iniziative e referendum, distribuzione di manifesti o volantini, collette e raccolte di fondi per beneficenza o scopi analoghi.

Il municipio, mediante ordinanza, può stabilire un contributo per le spese vive (luce, riscaldamento, pulizie, ecc.).

Restituzione

Art. 96

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà diritto a rimborso.

³La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

**TITOLO VII
ORDINE PUBBLICO**

Norme generali

Art. 97

Si richiamano gli art. 107 e 108 LOC.

Rumori molesti

Art. 98

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare: gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Restano riservate le disposizioni di leggi speciali.

Quiete notturna e festiva

Art. 99 •

¹Il municipio, d'intesa con il cantone, promuove le misure pianificatorie ed operative di protezione dai rumori dannosi o molesti.

²Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia, è vietata l'esecuzione di attività rumorose così come l'esecuzione di lavori edili e di artigianato con macchinari e utensili rumorosi al di fuori dei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
- il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

^{2bis} Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga al capoverso 2 dell'articolo 99 del presente regolamento, l'orario di inizio dei lavori all'aperto nei settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00 esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, salvo disposizioni contrarie da parte del municipio.

³ A tutela della tranquillità e della quiete pubblica in tutti i giorni festivi legalmente riconosciuti è vietato il funzionamento di impianti che determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione, a giudizio del municipio.

⁴ Gli animali che costituiscono molestia al vicinato devono essere allontanati.

⁵ Dopo le ore 23.00 sono vietati all'interno e in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, come pure la messa in esercizio di apparecchi radiofonici, di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto, a giudizio del municipio. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto. Per casi speciali il municipio può concedere deroghe.

⁶ I lavori agricoli e di giardinaggio sono disciplinati da un'apposita ordinanza municipale.

⁷ Gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale. Il municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in materia, può prelevare tasse di cancelleria.

⁸ Il ballo e altre manifestazioni ricreative sono regolati dalla legge cantonale e dai regolamenti di applicazione relativi. Autorizzazioni per eventuali prolungamenti d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, non possono essere concesse che per circostanze particolari.

Lavori festivi

Art. 100

¹ Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal municipio, è vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi legalmente riconosciuti.

² L'autorizzazione non è necessaria per la raccolta dei fieni e dei frutti di campagna.

³ Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Pulizia e manutenzione dei fondi

Art. 101

¹ I terreni di proprietà privata devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e scevro di pericoli per i terzi.

² Di regola la pulizia del terreno deve essere fatta almeno due volte all'anno.

³ In caso di inadempienza il municipio assegna un termine al proprietario affinché provveda ad eseguire la pulizia e la manutenzione del fondo mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

TITOLO VIII POLIZIA LOCALE, LAVORI - MANOMISSIONI E DANNEGGIAMENTI - AFFISSIONI

Lavori stradali

Art. 102

¹ Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessaria l'autorizzazione del municipio.

² Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Manomissioni

Art. 103

- e danneggiamenti** Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:
- le manomissioni e i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, agli immobili, alle strade, alle piazze e sentieri, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali ed agli impianti pubblici di qualsiasi genere;
 - la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

- Affissioni** **Art. 104**
Sono vietate le affissioni e le rappresentazioni grafiche di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del municipio.

TITOLO IX REGOLAMENTI, ORDINANZE E CONVENZIONI

- Regolamenti** **Art. 105**
Si richiamano gli art. 186 e 191 LOC.
- Ordinanze** **Art. 106**
Si richiama l'art. 192 LOC.
- Convenzioni** **Art. 107**
Si richiama l'art. 193 LOC.

TITOLO X NORME VARIE E FINALI

- Contravvenzioni** **Art. 108**
¹ Il municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi dello stato la cui applicazione gli è affidata secondo la procedura prevista dagli art. 147 e segg. LOC.

² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di Fr. 10'000.-- (art. 145 LOC), avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- Disposizione abrogativa** **Art. 109**
Sono abrogati il regolamento comunale del 16 ottobre 1989 e successive modifiche.
- Entrata in vigore** **Art. 110**
¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

² Il presente regolamento entra in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1.

Approvato dal C.C. in data 23 ottobre 2006

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data 8 novembre 2007

- art. 99 cpv. 2 modificato con decisione del C.C. in data 19.12.2016 e approvato dalla Sezione Enti Locali in data 28.02.2017
- art. 99 cpv. 2bis aggiunto con decisione del C.C. in data 19.12.2016 e approvato dalla Sezione Enti Locali in data 28.02.2017